

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE**

Il Tribunale di Crotona, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis/2019 R.G., alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. omissis/2019 R.G. proposte

DA

DEBITORE;

-ATTORE OPPONENTE
nel proc. R.G. n. xx/2019-

NONCHÉ

DEBITORE;

-ATTORE OPPONENTE
nel proc. R.G. n. xxx/2019-

CONTRO

CESSIONARIO DEL CREDITO

**-CONVENUTA OPPOSTA-
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI**

CONCESSIONARIA

-TERZA CHIAMATA CONTUMACE-

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 18.7.2022, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

OGGETTO

Opposizione al decreto ingiuntivo n. omissis/2019 del 6.10.2019 emesso dal Tribunale di Crotona, R.G. n. omissis/2019, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 35.082,94 oltre interessi e spese in favore di **CESSIONARIO DEL CREDITO**.

MOTIVI

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

I.2.- Si controverte di una domanda giudiziale avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo.

I.3.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, **DEBITORE** conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale **CESSIONARIO DEL CREDITO** deducendo: di aver ricevuto in data 14.11.2019 la notifica del decreto ingiuntivo n. xxx/2019 emesso dal Tribunale di Crotona il 6.10.2019 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 35.082,94 oltre interessi e spese; che egli in effetti in data 5.9.2019 aveva sottoscritto un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto dell'autovettura (omissis), ma egli non aveva mai ricevuto dalla società venditrice (**CONCESSIONARIA**) il trasferimento della proprietà del veicolo; che disconosceva la conformità agli

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

originali della documentazione prodotta dalla società convenuta opposta; che non risultava che il finanziamento fosse stato in effetti erogato; che non sussisteva legittimazione ad agire in capo a **CESSIONARIO DEL CREDITO** in quanto non vi era prova delle cessioni del credito; che disconosceva la firma apposta sugli avvisi di ricevimento delle racc. a/r del 7.8.2014 e 7.3.2017.

Chiedeva, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa della società venditrice, la **CONCESSIONARIA s.r.l.**, la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva di **CESSIONARIO DEL CREDITO**.

I.4.- Il giudizio era iscritto con il n. R.G. xxxx/2019.

I.5.- Con separato atto di citazione in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, formulava opposizione anche il coobbligato **DEBITORE**, formulando i medesimi motivi di opposizione, con l'unica differenza che il disconoscimento relativo agli avvisi di ricevimento delle racc. a/r era formulato quanto alla cartolina asseritamente recapitata il 16.10.2015; egli contestava inoltre di non aver potuto rifiutare la racc. a/r in data 9.3.2017 in quanto in quella data egli era fuori sede per lavoro.

I.6.- Il giudizio prendeva il n. R.G. omissis/2019.

I.7.- Si costituiva in entrambi i giudizi il **CESSIONARIO DEL CREDITO**, deducendo: che i due fascicoli avrebbero dovuto essere riuniti; che le domande erano improcedibili per omesso esperimento del tentativo di mediazione; che era incontestato che i sigg.ri **DEBITORE** avessero sottoscritto il contratto di finanziamento; che avevano corrisposto una somma in anticipo e pagato alcune rate del finanziamento, come da documentazione in atti; che non erano state disconosciute le firme apposte al contratto; che l'autovettura, come da carta di circolazione in atti, era in effetti stata intestata a **DEBITORE**, il quale aveva anche ricevuto diffide e messe in mora nel 2010, 2014 e 2015; che i disconoscimenti della conformità all'originale delle copie esibite erano del tutto generici; che la prova delle cessioni dei crediti era in atti; che non si era verificata alcuna prescrizione del credito in ragione degli atti interruttivi comunicati (e prodotti); che i disconoscimenti delle sottoscrizioni erano in parte inammissibili ed in parte generici.

Chiedeva, pertanto che l'adito Tribunale rigettasse la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata; concedesse la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto; in via subordinata, condannasse gli oppositori al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo.

I.8.- Autorizzata la chiamata in causa, **CONCESSIONARIA s.r.l.** non si costituiva.

I.9.- Instaurato il contraddittorio, riuniti i procedimenti ed istruita la causa sulla scorta della produzione documentale in atti, oltre che di un ordine di esibizione, la causa perveniva all'udienza del 18.7.2022 nella quale le parti dei giudizi riuniti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

* * * *

II.- Dev'essere preliminarmente dichiarata la contumacia di **CONCESSIONARIA**, che non si è costituita nonostante la regolare notifica dell'atto di chiamata di terzo.

III.- Nel merito, deve rilevarsi che l'opposizione dei giudizi riuniti è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.

Preme preliminarmente evidenziare che il rapporto sottostante di finanziamento sottoscritto tra **DEBITORE** (con sottoscrizione di **DEBITORE** in qualità di coobbligato in solido) e **CONCESSIONARIA CREDITO** in data 5.9.2006 (contratto esibito da parte convenuta opposta) non è contestato, come dimostrato dalla documentazione allegata nel fascicolo monitorio da **CESSIONARIO DEL CREDITO** oltre che nel presente.

Il decreto ingiuntivo opposto è stato infatti emesso per il mancato rimborso del prestito n.(omissis) per l'importo di € 20.755,50 – sottoscritto dagli oppositori dei giudizi riuniti per il tramite della **CONCESSIONARIA**, finalizzato all'acquisto rateale dell'autovettura "omissis".

Tale circostanza non è contestata; tuttavia gli opposenti sostengono di non aver mai ricevuto il trasferimento di proprietà dell'autovettura summenzionata mentre parte opposta ha dimostrato non soltanto che tale trasferimento ci fu (come da carta di circolazione intestata a **DEBITORE**), ma anche che gli opposenti pagarono in anticipo la somma di € 12.500,00 e che pagarono cinque rate del finanziamento.

Fatta questa necessaria premessa, va altresì premesso in punto di diritto che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.

Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).

Sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali, in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che gli opposenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo in quanto: hanno disconosciuto la conformità agli originali della documentazione allegata in copia da parte convenuta opposta; non sarebbe stata esibita la prova del finanziamento e l'auto non sarebbe stata consegnata; non vi sarebbe la prova della cessione dei crediti; il credito sarebbe prescritto non essendo nel tempo stata interrotta la prescrizione, anche in quanto hanno disconosciuto alcune delle firme apposte alle cartoline di ricevimento delle diffide.

Quanto al compiuto disconoscimento della conformità delle copie agli originali, compiuto in citazione dagli opposenti, deve rilevarsi la genericità dello stesso, che per tali motivi non è stato preso in considerazione dal Tribunale, in ragione dell'orientamento anche da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 24634/2021), secondo il quale il disconoscimento delle scritture private non è soggetto alle disposizioni dell'art. 215 c.p.c. comma 1, n. 2, tanto che il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verifica, poiché il giudice può accertare la conformità anche aliunde, tramite altre prove, anche presuntive; che inoltre ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c., la giurisprudenza ha introdotto un ulteriore requisito: l'indicazione specifica degli elementi che differenziano copia e originale.

Il disconoscimento formale, in altri termini, deve avvenire, pena l'inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale".

Nel caso in questione, parte opponente non ha evidenziato differenze fra gli originali e le copie presentate dalla convenuta opposta; non sono nemmeno stati rilevati segni che potessero generare dubbi sulla conformità delle seconde ai primi.

Il motivo di opposizione menzionato dev'essere pertanto rigettato.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Non appare fondato neppure il motivo di opposizione relativo al preteso omesso trasferimento della proprietà del veicolo in capo agli opposenti.

Deve invece preliminarmente evidenziarsi, come dedotto dalla difesa della convenuta, che risulta provato che l'autovettura oggetto del contratto di finanziamento fu intestata al **DEBITORE** il 13.9.2006 (cfr. carta di circolazione in atti).

Infondato è inoltre il motivo con il quale si contesta la legittimazione attiva del **CESSIONARIO DEL CREDITO**.

La società convenuta ha dato prova delle successive cessioni del credito mediante esibizione della documentazione probatoria. **CESSIONARIO** aveva infatti in data 6.12.2012 ceduto il credito a **CEDENTE** s.r.l. (Gazzetta Ufficiale n. xxx del 13.12.2012, all. 4 del fascicolo monitorio); il credito è stato poi oggetto di operazione di cartolarizzazione in data 13.12.2016 (all. 7, 7.1 del fascicolo monitorio: estratto contratto di cessione del credito e singola posizione ceduta ndg. omissis) con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale xxx del 22.12.2016 (all. 8 del fascicolo monitorio), e con la notifica ex art. 1264 c.c. delle lettere raccomandate a/r n. omissis e n. omissis del 1.2.2017.

Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opposta, peraltro, si può evincere la fondatezza della pretesa dell'opposta, avendo la convenuta opposta depositato già in sede monitoria il contratto di finanziamento con i documenti allegati sullo svolgimento dell'istruttoria, gli estratti delle GG.UU. attestanti le cessioni del credito, come su enunciate, gli estratti conto, la prova della ricezione delle comunicazioni e diffide da parte dei debitori, la carta di circolazione del veicolo trasferito in proprietà al **DEBITORE**.

Dal canto suo, invece, gli opposenti non hanno allegato agli atti di causa alcuna documentazione idonea a dimostrare i propri assunti.

Il credito, infine, non risulta prescritto.

Considerato che il contratto di finanziamento era stato sottoscritto in data 5.9.2006, secondo un piano di rimborso rateale composto da n. 24 rate con pagamento prima rata al 29.9.2006 e ultima all'agosto 2008, il termine decennale per la prescrizione sarebbe da considerarsi decorso al 1.9.2018, ma parte convenuta opposta ha dimostrato di aver notificato atti interruttivi, elencati ed esibiti (del 22.11.2010, comunicata in data 10.12.2010, all. 8; del 21.7.2014, comunicata in pari data, all. 10; del 12.1.2015, comunicata il 27.1.2015, all. 9; del 17.9.2015, comunicata il 16.10.2015, cfr. all. 10; del 1.2.2017, comunicata il 7.3.2017 e rifiutata da uno dei due destinatari.

Sul punto, gli attori opposenti contestano di aver ricevuto le comunicazioni-diffide ma parte convenuta opposta ha dimostrato di averle inviate agli indirizzi di residenza, dove le stesse sono state ricevute. Considerato, peraltro, che il termine di prescrizione in materia è decennale, è evidente che ai fini dell'interruzione della prescrizione sarebbe stato sufficiente provare – come in effetti è stato fatto – che sia pervenuta anche una sola delle raccomandate menzionate, come può essere quella del 22.11.2010, comunicata il 10.12.2010 e sulla quale non vi è contestazione in merito alla ricezione.

Le prove testi richieste da parte attrice erano peraltro inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione in quanto riguardavano la circostanza, smentita dalla produzione documentale di parte convenuta e mai prima menzionata, secondo la quale fu consegnata altra autovettura sostitutiva rispetto a quella acquistata, che non fu mai consegnata, circostanze non idonee comunque ad incidere sulla validità del contratto di finanziamento.

La nota esibita da **CEDENTE IL CREDITO** non aggiunge nulla alla ricostruzione effettuata, in quanto è ivi unicamente attestato che vi fu un contratto di finanziamento inter partes.

Per le ragioni di cui innanzi l'opposizione va rigettata e conseguentemente confermato l'opposto monitorio, che deve essere dichiarato esecutivo.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

IV.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 nella misura dei valori medi di tariffa secondo il valore della controversia, ridotti del 50% attesa la semplicità delle questioni giuridiche controverse.

Nel rapporto processuale con **CONCESSIONARIA s.r.l.**, che non si è costituita, le spese devono essere dichiarate irripetibili.

V. Dev'essere infine rigettata la domanda formulata da parte convenuta opposta di condanna delle parti attrici opponenti ex art. 96 c.p.c., in quanto non è stata dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave nel promuovere i giudizi poi riuniti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando decreto ingiuntivo n. omissis/2019 del 6.10.2019 emesso dal Tribunale di Crotona, R.G. n. omissis /2019, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 35.082,94 oltre interessi e spese in favore di **CESSIONARIO DEL CREDITO** proposta da **DEBITORE**, nato a omissis il omissis, cod. fisc. omissis (R.G. n. omissis /2019) con atto di citazione ritualmente notificato e da **DEBITORE**, nato a omissis il omissis, cod. fisc. omissis (R.G. n. omissis /2019) con atto di citazione ritualmente notificato contro **CESSIONARIO DEL CREDITO**, Società Unipersonale, P. IVA omissis, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della terza chiamata **CONCESSIONARIA s.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t.; così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. omissis /2019 del 6.10.2019 emesso dal Tribunale di Crotona, R.G. n. omissis /2019, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 35.082,94 oltre interessi e spese in favore di **CESSIONARIO DEL CREDITO**, e lo dichiara esecutivo;
- condanna in solido gli attori **DEBITORE** al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di **CESSIONARIO DEL CREDITO**, che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- dichiara irripetibili le spese quanto alla posizione di **CONCESSIONARIA s.r.l.**
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da **CESSIONARIO DEL CREDITO**

Così deciso in Crotona il 30 novembre 2022.

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli